



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Decreto n. 471**

**Caserta, 07 DIC 2017**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;

**Vista** la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

**Visto** il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni;

**Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

**Vista** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto** in particolare, il novellato art. 63 del d. lgs n. 152/06

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare un’articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le sopresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;
- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;

**Considerato** che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l’emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa;

**Visto** il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*” il quale prevede;

- all’ art. 4, comma 1, che l’Autorità di Bacino Distrettuale *esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

*normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.*

**Visto** in particolare l'art. 12 del succitato DM che il quale *regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221* incaricando i Segretari Generali delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.

**Visto** l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, definisce espressamente il Piano di bacino come *“piano territoriale di settore”* ed aggiunge che esso è lo *“strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”*.

**Visto** il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che *“le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato”*.

**Visto** l'art. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che *“fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”*;

**Viste** le Delibere n. 1e n.2 con la quale la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo *Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria*.

**Visto** il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

**Vista** l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte-, Lazio-parte-, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006, recante «Approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007;

**Considerato** che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006 è stato approvato il Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 1 del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A del citato decreto, mentre per i comuni di cui all'allegato B tale Piano stralcio resta adottato con le Misure di salvaguardia;

**Considerato** che i comuni di cui all'allegato A, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2009, a seguito dell'approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, possono



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali ripериметrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente, per queste aree, all'adozione ed all'approvazione della Variante al Piano stesso;

**Considerato** inoltre che è previsto che i comuni di cui all'allegato B, così come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali ripериметrazioni delle aree a rischio idrogeologico, per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

**Visto** l'art. 25, comma 4, delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana il quale prescrive che «le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6 -bis, della legge n. 183 del 1989, hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonché per i territori dei comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini»;

**Visti** gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo, rispettivamente, per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;

**Considerato** che per tutte le suddette aree le Norme di attuazione - Misure di salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio, che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio;

**Considerato** che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nella delibera n. 6 del 10 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che «dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana assumono valore di norme e non più di misure di salvaguardia per tutte le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa), le Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa), le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno»;

**Considerato** che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2011, è stato approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi del comma 1, dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**Visto** l'art. 29 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia «Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio»;

**Considerato** che i comuni di *Carife (AV)*, *Fragneto Monforte (BN)*, *Mirabella Eclano (AV)*, *San Leucio del Sannio (BN)*, *Ceppaloni (BN)* e *Vallata (AV)* hanno segnalato, in virtù di quanto disposto dal suddetto art. 29 delle Norme di Attuazione Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana, la presenza di dissesti in alcuni settori del territorio comunale che comportano, tenendo conto delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano Stralcio in parola, un incremento del grado di rischio individuato nel Piano Stralcio in parola come di seguito descritto:



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

- **Carife (AV).** Nel settore di territorio in località Vallone Montevergine – Case De Biase, a seguito delle risultanze dei rilievi di superficie effettuati e degli ulteriori approfondimenti eseguiti dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.), è stata rilevata la presenza di un fenomeno franoso in atto a cinematica lenta, classificato nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (scala 1:25.000) come fenomeno superficiale, nonché la presenza di ambiti di scarpata in forte erosione; alla luce di quanto sopra il settore di territorio in parola perimetrato come *Area a rischio moderato-R1, Area di moderata attenzione-A1 ed Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, per la quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 - CI* è ripermetrato e riclassificato come *Area a rischio elevato – R3, Area di medio-alta Attenzione-A3, Area a rischio molto elevato-R4 ed Area di alta attenzione-A4.*
- **Fragneto Monforte (BN).** Nel settore di territorio in località Campo sportivo- T.te Arannesi a seguito dei dati a scala di dettaglio forniti dal comune (Relazione geologico-tecnica) e degli ulteriori approfondimenti effettuati dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.), è stata riconosciuta la presenza di un fenomeno franoso attivo, classificato nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio da frana (scala 1:25.000) come quiescente; alla luce di quanto sopra il settore di territorio in parola è ripermetrato e riclassificato da *Area a rischio medio – R2, Area di media attenzione –A2 ed “Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco...-CI”* come *Area di medio-alta attenzione – A3* e come *“Area a rischio elevato – R3”*;
- **Mirabella Eclano (AV).** In alcuni settori di territorio del bacino idrografico del T.te Fontanelle e del versante NO dell'abitato di Mirabella Eclano, a seguito dei dati a scala di dettaglio forniti dal comune mediante uno studio specifico a supporto della progettazione di interventi finalizzati alla bonifica e mitigazione del rischio da frana, è stata rilevata la presenza di fenomeni franosi attivi, del tipo scorrimenti-colamenti, non individuati alla scala di redazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio da frana (1:25.000); alla luce di quanto sopra e degli ulteriori approfondimenti effettuati dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.), il settore di territorio in argomento è stato riclassificato e ripermetrato da *“Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco... – CI”* ad *“Area di medio-alta attenzione – A3”* ed *“Area a rischio elevato – R3”*;
- **San Leucio del Sannio (BN) e Ceppaloni (BN).** Nel settore di territorio in località Cavuoti (al confine tra i due comuni in parola) a seguito della segnalazione effettuata da parte del comune di San Leucio del Sannio e delle successive verifiche di campagna effettuate dai tecnici dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, il fenomeno franoso quiescente del tipo scorrimento rotazionale-colamento individuato nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio da frana (alla scala 1:25.000), è stato lievemente ampliato e riscontrato in stato di attività “attivo”; alla luce di quanto sopra l'ambito territoriale interessato dal dissesto, già perimetrato come *“Area a rischio medio – R2”*, *“Area di media attenzione – A2”* e come *“Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco... CI”* è stato riclassificato/riperimetrato come *“Area di medio-alta attenzione – A3”* ed *“Area a rischio elevato – R3”*;
- **Vallata (AV).** In alcuni settori di territorio in località Bruciolillo e V.ne Cataldo-Bruciolillo, a seguito dei dati a scala di dettaglio forniti dal comune mediante uno studio specifico a supporto della progettazione di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di stabilità del pendio adiacente la strada comunale Bruciolillo, è stata rilevata la presenza di fenomeni franosi attivi, del tipo colamento, non individuati alla scala di redazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio da frana (1:25.000); alla luce di quanto sopra e degli ulteriori approfondimenti effettuati dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.), il settore di territorio in argomento, perimetrato nell'ambito del Piano Stralcio in parola come *“Area*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco ... - CI" è stato perimetrato come "Area di medio-alta attenzione - A3" ed è stata ampliata, altresì, un'area già classificata come "Area di Alta Attenzione - A4" per la presenza di un fosso in erosione;

**Vista** la delibera n. 3 della seduta del 30/06/2016 con la quale il Comitato Tecnico, sulla base degli studi prodotti e degli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei comuni di Carife (AV), Fragneto Monforte (BN), Mirabella Eclano (AV), San Leucio del Sannio (BN) e Ceppaloni (BN) così come riportato nella documentazione e nelle cartografie allegate alla suddetta delibera;

**Vista** la delibera n. 6 della seduta del 15/12/2016 con la quale il Comitato Tecnico, sulla base degli studi prodotti e degli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nel Comune di Vallata (AV), così come riportato nella documentazione e nelle cartografie allegate alla suddetta delibera;

**Tenuto conto** della nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., specificando che *"L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citato D.M., va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega di firma, o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle sopresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma"*;

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

### **DECRETA**

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

**ART. 1)** Per le finalità di cui alle premesse si adotta il "Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana" relativamente ai Comuni di: *Carife (AV), Fragneto Monforte (BN), Mirabella Eclano (AV), San Leucio del Sannio (BN), Ceppaloni (BN) e Vallata (AV)* ai sensi del comma 6 e 7 dell'art.12 del DM 294/2016.

**ART. 2)** Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art.1), al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione del *Progetto di Variante al Piano Stralcio in argomento*, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui all'articolo 25, comma 1, delle norme di attuazione, per le aree non perimetrate nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana approvato con DPCM del 12/12/2006, assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana medesimo. Nelle more i Comuni sono tenuti ad adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.

**Art. 3)** Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate a rischio molto elevato ed elevato, assicurino:



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

- attività di monitoraggio dell'intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;
- azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.

**ART. 4)** Il presente Decreto e gli allegati sono trasmessi alla Regione Campania per la convocazione della Conferenza Programmatica di cui al comma 3 dell'art.68 del D.Lgs. 152/06 e ne viene data comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**ART. 5)** Copia del presente Decreto e degli atti relativi al Progetto di Variante dei comuni di *Carife (AV)*, *Fragneto Monforte (BN)*, *Mirabella Eclano (AV)*, *San Leucio del Sannio (BN)*, *Ceppaloni (BN)* e *Vallata (AV)* sono depositati, nei termini di cui al comma 2 dell'art.68 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presso la sede di Caserta dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, presso la Regione Campania-Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, presso le Province di Avellino e Benevento, presso i comuni di : *Carife (AV)*, *Fragneto Monforte (BN)*, *Mirabella Eclano (AV)* e *San Leucio del Sannio (BN)*- *Ceppaloni (BN)*, e *Vallata (AV)*.

**ART. 6)** Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

**f.to IL SEGRETARIO GENERALE**

***Dott.ssa Geol. Vera Corbelli***